



Regolamento di segnalazione di illeciti o di irregolarità –Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (D.lgs 24/2023 cd. Whistleblower)

Approvata con Decreto dell'amministratore Unico n. 1 del 09/01/2026

1) RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 6 novembre 2012, n. 190, alla Legge 30 novembre 2017, n. 179, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

Direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell’Unione; Dlg 24/2023 “Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

Linee guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12/07/2023 “Linee Guida in materia di “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”

2) SCOPO E FINALITA’

Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui Asp Magiera Ansaloni applica l’istituto del “Whistleblowing”, così come disciplinato dal D.lgs 24/2023 e in conformità alle linee guida ANAC in materia.

3) DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023;
- b) “Segnalazione”: la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni, presentata secondo la presente procedura;
- c) “Whistleblower” o “Segnalante”: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo;
- d) “Facilitatore”: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta

riservata;

- e) “Persona coinvolta”: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- f) “Contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte, attraverso le quali, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe subire ritorsioni in caso di segnalazione;
- g) “Ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione;
- h) “Seguito”: azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- i) “Riscontro”: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- f) “RPCT”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

4) DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

Asp Magiera Ansaloni individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito “RPCT”) il soggetto destinatario delle segnalazioni.

5) SOGGETTI SEGNALANTI

Possono trasmettere le segnalazioni:

- tutti i dipendenti di Asp Magiera Ansaloni, con qualsiasi contratto di lavoro, anche con posizione di comando o distacco;
- i collaboratori e i consulenti di Asp Magiera Ansaloni con qualsiasi tipologia di contratto;
- i tirocinanti e i volontari che operano presso i servizi di Asp Magiera Ansaloni
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano lavori in favore di Asp Magiera Ansaloni;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;

La tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

6) OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

L'oggetto della segnalazione è rappresentato dalle informazioni sulle violazioni, apprese nell'ambito del contesto lavorativo e che riguardano:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti commessi in violazione della normativa UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs 24/2023 e delle normative che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, come individuati nei Regolamenti, Direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposte sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione può riguardare anche:

- Informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopraindicate;
- Le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- I fondati sospetti.

7) OBIETTIVI E CONDIZIONI DELLA SEGNALAZIONE ED ESCLUSIONI

La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse pubblico a salvaguardia dell'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione.

Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Le segnalazioni **non** possono riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste inerenti:

- interesse di carattere personale che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, o ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es: controversie di lavoro, conflitti tra persona segnalante e altro lavoratore o collega)

- notizie palesemente prive di fondamento;
- informazioni già totalmente di dominio pubblico
- informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. Voci di corridoio)

8) CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Asp Opus Civium per la ricezione della segnalazione di violazioni prevede un canale interno informatizzato, utilizzando la piattaforma attivata nell'ambito del Progetto WhistleblowingPA.

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT di Asp.

L'accesso alla procedura informativa avviene tramite il link pubblicato sulla home page del sito istituzionale alla pagina dedicata in:
[https://www.magieraansaloni.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/segnalazioni-illeciti\(Whistleblowing\)](https://www.magieraansaloni.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/segnalazioni-illeciti(Whistleblowing))

La procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della documentazione e dei relativi allegati.

In alternativa alla procedura informatica, è ammessa anche la segnalazione orale: il segnalante può richiedere, a tal scopo, un appuntamento al RPCT tramite mail all'indirizzo direzione@magieraansaloni.it In tal caso il RPCT fissa il colloquio entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

9) CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante utilizza, per la propria segnalazione, il canale interno di cui all'articolo precedente. Risulta comunque indispensabile che la segnalazione presentata sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

E' necessario che dalla segnalazione risultino chiare:

- circostanze del tempo e del luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Possono, inoltre, essere allegati documenti in grado di dimostrare la fondatezza della segnalazione, nonché indicati i soggetti capaci di contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

10) GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Quando il segnalante indichi la propria identità, la sua riservatezza è tutelata durante tutto il procedimento: l'unico soggetto autorizzato a conoscere la sua identità è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Al segnalante è trasmesso un apposito avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

La gestione delle segnalazioni avviene in due fasi:

- nella prima il RPCT ne valuta l'ammissibilità, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della stessa, durante i quali l'RPCT può chiedere al segnalante di circostanziare e/o integrare la segnalazione;
- nella seconda fase, che si avvia in caso di esito positivo della fase di valutazione di ammissibilità, il RPCT inizia l'istruttoria interna sui fatti oggetto della segnalazione.

La segnalazione è considerata inammissibile e il RPCT procede alla sua archiviazione nei seguenti casi:

- Insussistenza dei presupposti di legge;

- Contenuto generico della comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- Mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione
- Manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti.

Durante l'istruttoria, l'RPCT esegue una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. A tale scopo può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo chiarimenti, documenti e ulteriori informazioni, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del whistleblower.

La richiesta di integrazione dell'istruttoria sospende il termine, che ricomincia a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Durante l'istruttoria, il RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale di eventuali altri soggetti.

L'archiviazione può avvenire, anche successivamente, a seguito dell'avvio dell'attività istruttoria svolta, qualora l'RPCT ravvisi elementi di infondatezza della segnalazione.

Nel caso la segnalazione risulti, in tutto, o in parte, fondata l'RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a comunicarlo al soggetto competente per l'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti l'esercizio dell'azione disciplinare: Responsabile di Servizio - Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- a presentare segnalazione all' Autorità giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;
- ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il RPCT dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato alla segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento, o in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

11) SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e saranno trattate con le modalità "ordinarie" di gestione di segnalazioni ed esposti.

Non sarà possibile, pertanto, procedere a interlocuzioni e riscontri al segnalante.

Le suddette segnalazioni sono registrate nel protocollo riservato e la relativa documentazione è sottoposta a scarto decorsi cinque anni dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante comunichi di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione anonima.

12) SEGNALE INVIATA A UN SOGGETTO DELL'AMMINISTRAZIONE NON COMPETENTE

Nel caso in cui la segnalazione interna sia presentata con modalità diverse da quelle oggetto della presente procedura a un soggetto dell'Amministrazione diverso dal RPCT e quindi non competente e, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing, o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, (es: richiamo normativa, specifica modulistica ecc.), il soggetto ricevente deve trasmettere la segnalazione stessa, entro 7 giorni dal ricevimento al RPCT, adottando tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza e dando contestuale notizia dell'avvenuta trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare della tutela whistleblowing, o detta volontà non è desumibile dalla segnalazione, la segnalazione viene considerata come segnalazione ordinaria.

13) TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 24/2023, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse. Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa. Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno della piattaforma WhistleblowingPA avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato. Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, che risulta appositamente formato e debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi

dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto nella presente procedura, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del RPCT e accessibile solo al medesimo. In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione. Si procederà quindi a scarto della relativa documentazione decorsi cinque anni dalla segnalazione.

14) TUTELA DEL SEGNALANTE

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile, ai fini del procedimento disciplinare, solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della sua identità. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, ASP non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, utilizzando la piattaforma informatica dedicata o le altre modalità previste dal canale interno di segnalazione di cui

all'art. 8, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso.

Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo incidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33

15) SEGNALAZIONE DI MISURE DISCRIMINATORIE O RITORSIVE

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso, per errore, la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs n. 24/2023. L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

16) LA RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs n. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.



17) DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente